

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2359

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **RICCIUTI**

Disposizioni per il riequilibrio territoriale, la difesa delle risorse, la tutela e il recupero del patrimonio urbanistico e artistico-monumentale del comprensorio aquilano

Presentata il 9 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La città territoriale, che è stata recentemente rivalutata dal pensiero urbanistico moderno, nel passato ha trovato proprio nella nostra città, L'Aquila, una fortunata anticipazione, che saldava la vitalità economica e culturale del suo comprensorio.

Appare, pertanto, in un ideale ricongiungimento con la tradizione, indispensabile intervenire per una riqualificazione e rifunzionalizzazione insediativa ed infrastrutturale del comprensorio aquilano che sia idonea a garantire un suo miglioramento e che ne mantenga integre le caratteristiche.

L'Aquila e i novantanove centri fondatori: un patrimonio da tutelare e valorizzare.

Il sistema insediativo della conca aquilana costituisce un esempio affascinante ed unico di integrazione fra le caratteristiche dell'ambiente naturale e le vicende che in tale ambiente si sono verificate, arricchendone i caratteri e le valenze. Anche qui, certamente, l'uomo ha modificato, nei secoli, la natura. Ma la forza delle montagne e delle valli, delle pendici boscate e dei pascoli infiniti rimane intatta. Ed ancora oggi si legge agevolmente la ricca ed equilibrata rete

di percorsi che costituiva l'ossatura del sistema insediativo originario e del suo secolare sviluppo, fino ad un paio di secoli fa, e che si apriva al mondo esterno attraverso i valichi montani e l'ampia vallata dell'Aterno.

L'Aquila fu fondata alla metà del '200 (una *new town* del XIII secolo) dagli abitanti di un centinaio di « castelli » (villaggi) distribuiti nella conca solcata dalle catene appenniniche del Gran Sasso e del Velino-Sirente. Si trattava essenzialmente di comunità di pastori transumanti, cioè di gruppi sociali particolarmente informati, versati sia nelle attività armentizie, sia in quelle di trasformazione del latte e della lana, sia nello scambio e nelle trattative commerciali, i quali seppero cogliere gli elementi di novità di quel momento storico, in cui si riaprivano le vie di traffico fra le città del centro nord e quelle del Mezzogiorno, lungo l'unico percorso praticabile: quello della « direttrice » appenninica interna. Così, liberatisi dei tantissimi piccoli feudatari che esercitavano il loro potere quasi esclusivamente sulle attività agricole, decisero di fondare la nuova città. Scelsero la sua localizzazione, la delimitarono con mura e torrioni, divisero lo spazio interno in quattro « quarti » ognuno aperto ad una porzione del territorio circostante ed infine assegnarono a ciascuno dei 99 « castelli » fondatori un'area interna alle mura (chiamata « locale ») di superficie proporzionale alla popolazione di ciascuno di essi, in cui i cittadini, che si attribuirono la qualifica di « confocolari » — cioè la doppia cittadinanza nella città e nel « castello » d'origine — potevano costruire la propria seconda casa « urbana » solo dopo che ogni comunità avesse provveduto, collettivamente, a costruire la piazza, la chiesa, la fontana, cioè, per l'epoca, tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ecco perché L'Aquila è la città delle novantanove piazze, delle novantanove fontane, delle novantanove chiese. È la delimitazione dei « locali » che è tuttora chiaramente leggibile nel tessuto del centro storico. La nuova città fu localizzata al centro di un sistema estremamente

ricco di percorsi, la cui dorsale era costituita dal grande tratturo che correva parallelamente all'Aterno, sul quale confluivano sia le carrarecce e mulattiere che collegano i « castelli » ed i « villaggi » sia i tratturi e tratturelli che risalivano le pendici dei monti circostanti, i cui pascoli erano gestiti in uso civico dalle comunità locali, secondo delimitazioni e criteri che tuttora sono in vigore.

Oltre che dal sistema di relazione suddetto l'assetto storico della conca aquilana era caratterizzato da una mirabile corrispondenza fra gli edifici monumentali e civili delle città-chiese, palazzi, ville e quelli dei « castelli » fondatori. Nelle loro piazze, ai bordi degli antichi cimiteri, nei punti di sosta e di preghiera che segnavano gli itinerari dei viaggi e delle transumanze, si ritrovano gli archetipi, i modelli architettonici sui quali, successivamente, si è formata la città. Nei prospetti, nei volumi, negli elementi decorativi e nei caratteri costruttivi delle chiese dei 99 « castelli fondatori », si leggono chiaramente i termini e le regole del discorso architettonico che si ritrova, fluido ed unitario, nell'impianto urbano di L'Aquila, nelle piazze e lungo le strade, costituendo il tessuto — chiaro ed ordinario — in cui nei secoli successivi collocheranno i propri palazzi e palazzetti i nuovi feudatari e la opulenta borghesia degli armenti, delle arti, delle professioni. E nei « castelli fondatori » — come se la città, una volta raggiunta la sua piena maturità, restituisse gli esempi urbanistici ed edilizi ricevuti — si ritrovano edifici civili altamente qualificati, modellati sui tipi dei palazzi e dei palazzetti urbani. Analoghe corrispondenze si trovano nel « taglio » degli spazi e delle quinte edilizie, nel carattere segreto e fortissimo delle « chiuse » e dei giardini murati, nelle pavimentazioni delle strade e delle piazze, nelle fontane, nei punti di sosta e di riposo. In una realtà così complessa e così affascinante un adeguato intervento sui beni culturali non può esser certamente garantito esclusivamente da una specifica normativa di tutela del centro storico di L'Aquila; occorre invece considerare il territorio com-

plussivo dei 99 castelli fondatori come una realtà integrata, di cui salvaguardare e recuperare i caratteri originari, con interventi coordinati, che riescano a mobilitare operatori pubblici e privati. Il problema non è tanto quello di assicurare alla iniziativa rilevanti finanziamenti, quanto quello di innescare un « circolo virtuoso » di interventi coerenti e coordinati, riconducibili ad un efficiente ed agile organico di pianificazione, di progettazione, di realizzazione. La riuscita dell'operazione può essere agevolata dallo sviluppo delle attività scientifiche e di ricerca nella conca aquilana e dalla istituzione del parco del Gran Sasso. Infatti è possibile ipotizzare la graduale realizzazione di osservatori scientifici e di « punti » di riferimento distribuiti nei centri minori, ad integrazione delle attività turistiche, ed a sostegno dell'opera di salvaguardia, di tutela attiva e di recupero del patrimonio edilizio, del sistema di relazione, delle memorie storiche, dell'ambiente e del paesaggio.

La proposta di legge, per essere compresa nei contenuti e nelle sue finalità, ha bisogno di rapportarsi anche ad un quadro di riferimento socio-economico dal quale poter isolare quei temi e quei fenomeni che più degli altri riescono ad evidenziare la struttura, le contraddizioni, le possibilità di recupero del comprensorio aquilano. Peraltro, tale quadro consente di comprendere ancora più in profondità la normativa della legge medesima, che da quei temi e da quei fenomeni socio-economici parte e ad essi contemporaneamente si riferisce, quando indica tra gli scopi di fondo quelli del riequilibrio territoriale, della difesa delle risorse, della tutela e del recupero del patrimonio urbanistico ed artistico-monumentale del comprensorio.

Fatta questa premessa, si possono anzitutto delineare quali siano state le variazioni più rilevanti del quadro economico del territorio considerato.

Esse hanno riguardato in particolare:

il rovesciamento della base produttiva;

i processi di cambiamento sostanziale della mappa sociale;

le modificazioni dell'insieme del sistema socio-economico, talune di indubbio esito positivo, altre cariche di squilibri e di contraddizioni tuttora presenti e spesso condizionanti il futuro sviluppo del comprensorio.

In sintesi, il complessivo smantellamento del settore agricolo, le variazioni intervenute nel comparto industriale e, soprattutto le articolazioni all'interno di esso e il crescente peso quantitativo del terziario, hanno portato non solo e non tanto ad una situazione economica più complessa, ma hanno determinato quello che, a nostro avviso, è da considerare il principale elemento di cambiamento, notevole nelle sue dimensioni e determinante nei suoi riflessi; il rovesciamento della base produttiva e, per conseguenza, il rovesciamento della mappa sociale.

Tale cambiamento, inoltre, si esprime attualmente in tendenze che non appaiono ancora esaurite e che lasciano prevedere ulteriori travasi di popolazione attiva da un settore ad un altro, accompagnati ovviamente da profonde trasformazioni o riconversioni di professionalità e da un diverso tipo di integrazioni tra i settori stessi, tale da superare anche vecchie tipologie di divisione delle attività economiche.

Se quanto appena delineato riguarda il nuovo profilo socio-economico intervenuto nel comprensorio aquilano attraverso le modificazioni della struttura economica e occupazionale, è opportuno ora soffermarsi sugli esiti che tali modificazioni hanno comportato nel sistema economico in senso stretto e come esse hanno innescato fenomeni di squilibrio attualmente riassumibili nel profondo scarto tra domanda e offerta di lavoro.

Come si è già accennato, il processo dei cambiamenti occupazionali ha portato anzitutto alla netta riduzione, nel comprensorio, del peso dell'agricoltura e ad un soddisfacente allargamento dell'area del settore secondario considerato nel suo complesso, dovendosi invece manifestare

più di una perplessità sulla tenuta dell'industria manifatturiera in senso lato (si veda, per tutte, l'attuale stato di crisi del polo elettronico con l'Alenia in una posizione di sofferenza molto difficile e con l'Italtel che, pure avendo forti potenzialità, rischia di essere avvolta da nubi oscure in relazione a ventilate e discutibili vendite a gruppi privati internazionali), evidenziare ancora esiti preoccupanti nel comparto dell'edilizia ed esprimere, per contro, giudizi in generale soddisfacenti per l'artigianato di servizio.

Il quadro complessivo si completa con il terziario, il cui peso si è via via incrementato con il passare degli anni, pur dovendosi puntualizzare il carettare non eccessivamente moderno di esso, non essendo il terziario aquilano un fenomeno post-industriale ma un connettivo, spesso marginale, di tutto il sistema.

Volendo precisare qualche aspetto di questa fenomenologia si ritiene opportuno evidenziare che una concentrazione particolarmente alta di occupati si rileva nella industria manifatturiera, nei trasporti, nelle comunicazioni, nel credito e nella pubblica amministrazione, mentre sostanzialmente omogenea risulta la dotazione degli addetti all'industria delle costruzioni e al commercio.

In particolare, gli addetti all'industria nel comune di L'Aquila (unitamente a quello di Scoppito) risultano pari al 92,4 per cento del totale: in tutti gli altri comuni della unità sanitaria locale tale quota è di appena il 18,3 per cento di addetti per mille abitanti. È evidente che da questo esiguo tasso di industrializzazione (e sostanzialmente di occupazione) dei comuni del comprensorio aquilano dipendono sia le spinte ad una ulteriore concentrazione della popolazione nel comune capoluogo, sia i movimenti dei pendolari che aggravano pesantemente le condizioni di traffico. Una più esatta valutazione della struttura produttiva del territorio è, però, consentita da recenti dati relativamente al comune di L'Aquila, che rappresenta « il campione rappresentativo » del territorio medesimo.

Ditte operanti nel comune di L'Aquila.

	V.A.	%	di cui artig.	% sul totale
Agricoltura	70	13,0	11	15,7
Industria	2.495	46,9	985	39,5
Commercio	1.957	36,7	238	12,1
Trasp. e com.	222	4,1	85	38,3
Cred. e assic.	207	3,8	18	8,7
Servizio pubbl. e privato	367	6,9	—	—
Totale ...	5.318	100,0	1.337	25,1
Totale ditte comprensorio ...	7.993	—	2.135	26,7

Come si osserva, risultano attive nell'intero comprensorio 7.993 ditte e più di un quarto di esse sono a carattere artigianale. Il 66 per cento del totale è concentrato nel capoluogo con una ripartizione di classi che vede al primo posto le imprese industriali pur dovendo precisare che in questo settore le ditte artigiane sfiorano il 40 per cento, evidenziando l'esistenza di un'ampia fascia di attività tradizionali in un comparto che richiede invece, per sostenere la sua competitività, una organica integrazione con il sistema tecnologico e finanziario moderno.

Notevole, come si sapeva, la presenza delle imprese del terziario, con un peso percentuale di oltre il 50 per cento. L'articolazione di questo settore mostra, però, la sua non adeguatezza e la sua sostanziale arretratezza. Infatti, quasi il 40 per cento dell'occupazione terziaria è concentrata nelle strutture sociali tradizionali (pubblica istruzione — pubblica amministrazione — sanità); il 36 per cento nei servizi per il consumo finale con una grande rilevanza del commercio al dettaglio, mentre, ad esempio, solo il 6 per cento è occupato nei servizi alle imprese, fenomeno questo che indica chiaramente

le strategie da percorrere nell'immediato futuro per equiparare il territorio aquilano alle realtà più avanzate.

I rapidi appunti, innanzi richiamati, hanno posto in evidenza come si sia evoluto il sistema economico aquilano e, nel contempo, come sia variata la struttura occupazionale di esso.

L'analisi effettuata non sarebbe, però, completa se non ponesse in luce anche le contraddizioni che tale sviluppo ha comportato.

In effetti, l'evoluzione economica del comprensorio e della città, più ricca di fermenti e di realizzazioni, si è mossa in prevalenza più sullo spontaneismo che su solide basi strutturali per cui ogni periodo di crisi e di stagnazione ha rischiato e rischia di rimettere in discussione gli esiti, anche positivi, raggiunti.

In questo quadro trova spiegazione il fenomeno che più degli altri riassume le contraddizioni presenti nel comprensorio aquilano, vale a dire lo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro e quindi l'esistenza di un tasso di disoccupazione assai elevato.

Basti pensare che nell'arco del decennio 1982-1992 nella sola città di L'Aquila la disoccupazione esplicita (liste di collocamento) è passata da circa 4.000 unità a circa 7.000 unità con un incremento notevolissimo, con una quota di disoccupazione femminile oltre il 50 per cento e con una fascia di disoccupazione giovanile attestata intorno al 30 per cento del totale.

Tale fenomeno, però, proprio per la sua rilevanza, può divenire il punto emblematico delle attuali vicende socio-economiche aquilane e fornire utili occasioni non solo per « opportuni esami di coscienza », ma anche per impegni realistici come quelli che la presente proposta di legge vuole proporre ed attuare.

Peraltro l'attuale crisi a livello nazionale sta aggravando la posizione, per molti versi marginale, del comprensorio aquilano.

Molti sono i segnali negativi al riguardo: cassa integrazione e mobilità in aumento, cessazioni di piccole imprese,

incremento del numero e dell'ammontare dei protesti cambiari, caduta della domanda delle famiglie.

Il clima di incertezza, inoltre, amplifica quella tendenza al particolarismo (e spesso al disfattismo) che caratterizza molta parte dell'ambiente aquilano, impedendo di ritrovare unitariamente una « cultura del progetto » e una grande forza di rinnovamento e di rivitalizzazione socio-economica.

Il comprensorio aquilano, quindi, per tutte le molteplici precedenti indicazioni, ben si presta ad una ipotesi legislativa che sia fondata, non su singoli interventi, ma sul principio del coordinamento e del sinergismo di tutti i soggetti.

Per ovviare a tale situazione, è apparso opportuno pensare ad un nuovo modello procedimentale idoneo a far sì che la tutela e lo sviluppo della realtà comprensoriale siano ispirati al raggiungimento dell'equilibrio in modo da salvaguardare l'integrità complessiva.

La presente proposta di legge, nel dettaglio, è proprio diretta a disegnare questo nuovo modello di coordinamento che saldi tra loro gli interventi da effettuare nel comprensorio da soggetti pubblici e privati in una prospettiva di equilibrio complessivo.

A questo scopo, con l'articolo 1, sono dichiarati di preminente interesse nazionale gli interventi volti alla riqualificazione e rifunzionalizzazione insediativa ed infrastrutturale del comprensorio aquilano, ivi compresa la tutela ed il recupero del patrimonio urbanistico, storico e monumentale che sono dichiarati di preminente interesse nazionale. Essi sono diretti, in particolare, a garantire la riqualificazione territoriale anche attraverso l'adeguamento della dotazione dei servizi e la rifunzionalizzazione infrastrutturale dell'intero comprensorio; a conservare e valorizzare il patrimonio monumentale, archeologico e artistico ed edilizio e creare, ove necessario, parchi archeologici, incrementare e valorizzare il sistema dei parchi urbani e suburbani, nonché acquisire le aree necessarie; ad assicurare la più efficace tutela dell'ambiente e delle

acque attraverso opere di carattere igienico-sanitario, nonché quella del territorio urbano ed extraurbano, la riqualificazione dell'intero comprensorio con precipuo riferimento al patrimonio urbanistico ed artistico monumentale e lo sviluppo culturale, della ricerca scientifica e tecnologica.

L'articolo 2 vincola alla redazione di un programma di interventi che ricomprenda anche quelli in corso di esecuzione o per i quali sussistono finanziamenti comunitari o statali.

Con gli articoli 3 e 4 si disciplinano modelli di coordinamento, mutando ed innovando gli istituti della conferenza dei servizi e dell'accordo di programma.

L'articolo 5 istituisce un fondo per la realizzazione degli interventi da alimentare:

a) con un contributo dello Stato;

b) con una quota dei proventi dell'addizionale IRPEF nella misura stabilita dal consiglio comunale;

c) con i proventi derivanti dalle eventuali erogazioni liberali effettuate a favore del fondo stesso e della determinazione del reddito imponibile;

d) con la quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata allo Stato in base a specifica sottoscrizione dei contribuenti residenti nel comprensorio aquilano.

Il fondo è gestito del sindaco del comune di L'Aquila, che è tenuto a rendere pubblici i bilanci del fondo stesso con periodicità annuale e che è abilitato a ricevere le erogazioni dei privati senza particolari formalità.

Onorevoli colleghi, mi auguro che questa proposta, che ha in sé elementi di scommessa nei confronti del pigro andare delle attività amministrative, possa essere favorevolmente accolta ed arricchita dal contributo di tutti coloro che hanno certo a cuore l'Abruzzo, ma che intendono accogliere le sfide del nuovo, che i problemi del territorio oggi impongono.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Obiettivi).

1. Gli interventi volti alla riqualificazione e alla rifunzionalizzazione insediativa ed infrastrutturale del comprensorio aquilano, ivi compresa la tutela ed il recupero del patrimonio urbanistico, storico e monumentale sono dichiarati di preminente interesse nazionale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 perseguono i seguenti obiettivi:

a) garantire la riqualificazione territoriale anche attraverso l'adeguamento della dotazione dei servizi e la rifunzionalizzazione infrastrutturale dell'intero comprensorio;

b) conservare e valorizzare il patrimonio monumentale, archeologico, artistico ed edilizio creando parchi archeologici, incrementare e valorizzare il sistema dei parchi urbani e suburbani, acquisendo le aree necessarie;

c) assicurare la più efficace tutela dell'ambiente e delle acque attraverso opere di carattere igienico-sanitario, nonché di tutela del territorio urbano ed extraurbano o di riqualificazione dell'intero comprensorio, con precipuo riferimento al patrimonio urbanistico ed artistico-monumentale;

d) assicurare lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica anche attraverso la collaborazione delle università e dei centri di ricerca esistenti;

e) incentivare lo sviluppo culturale attraverso la riqualificazione di poli congressuali, fieristici, espositivi e dello spettacolo.

ART. 2.

(Programma degli interventi).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la regione, la provincia, le amministrazioni, gli enti ed i soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi sono tenuti a comunicare al sindaco di L'Aquila gli interventi in corso di realizzazione, programmati, ovvero realizzabili in base agli stanziamenti disponibili nei bilanci dei predetti soggetti ed agli stanziamenti comunitari, nonché gli interventi di competenza propria o ad essi delegata connessi con gli obiettivi di cui all'articolo 1, ivi compresi gli interventi di edilizia residenziale, da realizzare con il concorso o il contributo dello Stato, anche per il recupero del patrimonio edilizio ai sensi delle leggi vigenti.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il sindaco formula il programma degli interventi e lo propone al consiglio comunale che lo adotta entro i successivi sessanta giorni.

3. Ove il consiglio comunale non adotti il programma nel termine prescritto al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega il Ministro per i problemi delle aree urbane, assegna al consiglio comunale un ulteriore termine di trenta giorni, trascorsi i quali, nomina un commissario per l'elaborazione del programma di interventi e entro novanta giorni lo trasmette alla regione, alla provincia e al comune che possono esprimere le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta il programma e provvede alla ripartizione per settore delle ulteriori risorse pubbliche eventualmente disponibili, ai sensi del comma 4.

4. Ai fini della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il

Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, sono definite le modalità per la sdemanializzazione e la cessione dei beni pubblici siti nel comprensorio aquilano ai fini della loro riutilizzazione, per l'accertamento delle eventuali entrate derivanti e per la destinazione dell'eventuale corrispettivo alla copertura delle spese connesse alla rilocalizzazione entro i limiti delle effettive entrate accertate.

ART. 3.

(Accordi di programma).

1. Per l'attuazione integrata e coordinata del programma di interventi da parte di amministrazioni, enti ed altri soggetti pubblici e privati, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da esso delegato, su richiesta del presidente della regione Abruzzo, del presidente della provincia di L'Aquila, del sindaco o di amministrazioni statali, individua il soggetto che, in base alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, promuove la conclusione di accordi di programma.

2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni e ne determina i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori dei soggetti partecipanti eventualmente inadempienti.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime dei soggetti interessati, è approvato con atto formale del presidente della regione, del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando, previa ratifica del consiglio comunale, le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici.

4. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, l'accordo è sottoposto al Con-

siglio dei ministri. L'accordo, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, produce gli effetti di cui al comma 3.

5. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e di eventuali interventi sostitutivi è svolta da un collegio presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro da esso delegato, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali, ovvero dal presidente della regione, dal presidente della provincia o dal sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, e composto da rappresentanti degli enti interessati.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le norme concernenti gli accordi di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 4.

(Conferenza di servizi).

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti competenti alla loro realizzazione trasmettono i progetti esecutivi corredati, ove necessario, ai sensi della normativa vigente, da valutazioni di impatto ambientale alle amministrazioni dello Stato ed agli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nullaosta previsti da leggi statali e regionali.

2. Il sindaco convoca una conferenza cui partecipano i soggetti di cui al comma 1. La conferenza valuta i progetti nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali nonché delle determinazioni degli accordi di programma e si esprime su di essi entro trenta giorni dalla convocazione, in una seduta all'uopo convocata, apportando, ove occorrono, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente. La conferenza verifica altresì

il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

3. L'approvazione del progetto assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta previsti dalle leggi statali e regionali e di competenza dei soggetti partecipanti.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. Per contribuire al finanziamento degli interventi di competenza comunale o statale è costituito un fondo da alimentare:

a) con l'autorizzazione di limiti di impegno di lire 5 miliardi per l'anno 1993, alla cui copertura si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, per la concessione di contributi agevolati nelle forme di cui all'articolo 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

b) con una quota dei proventi dell'addizionale IRPEF nella misura stabilita dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 4, lettera b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

c) con i proventi derivanti dalle eventuali erogazioni liberali effettuate a favore del fondo stesso e della determinazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera p), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) con la quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata allo Stato in base a specifica sottoscrizione dei contribuenti residen-

ti nel comprensorio aquilano ai sensi dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. Il fondo è gestito dal sindaco del comune di L'Aquila, che è tenuto a rendere pubblici i bilanci del fondo stesso con periodicità annuale e che è abilitato a ricevere le erogazioni di cui alla lettera *b*) del comma 1 senza ulteriori formalità.